



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 26

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MADDALENA | MARCELLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VERDE | BIAGIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ONANO | MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 562/10
spedito il 01/04/2010
- avverso la sentenza n° 44/02/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ALESSANDRIA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ALESSANDRIA

controparti:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

GHIGLIONE RAG. ROBERTO
VIA SAVONAROLA 8 27058 VOGHERA PV

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

GHIGLIONE RAG. ROBERTO
VIA SAVONAROLA 8 27058 VOGHERA PV

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

GHIGLIONE RAG. ROBERTO
VIA SAVONAROLA 8 27058 VOGHERA PV

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 562/10

UDIENZA DEL

23/02/2011 ore 15:00

SENTENZA

N°

32/26/11

PRONUNCIATA IL:

23-02-2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24-03-2011

Il Segretario
IL SEGRETARIO VI SEZIONE
[Signature]



(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R04010300198/2008 IVA + IRAP 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R04010300217/2008 IRPEF 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R04010300218/2008 IRPEF 2004

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 562/10

UDIENZA DEL

23/02/2011

ore 15:00



d'impresa in quanto dimostrato, attraverso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, il presupposto "restitutorio" che li caratterizza. Compensava le spese di giudizio.

Appella l'Ufficio ribadendo quanto già sostenuto sul punto nel precedente grado di giudizio (nessuna menzione in sede di accertamento, movimentazioni in contanti, mancanza di piena corrispondenza fra prelievi e versamenti) e soprattutto contesta, richiamando l'indirizzo in materia della Suprema Corte (Cass. n. 703/2007, 7445/2003, 18856/2004 e 5321/2006), l'efficacia probatoria dei documenti prodotti ai quali, afferma, può al più riconoscersi valenza indiziaria.

La sola società nella persona del suo legale rappresentante [redacted] controdeduce ed avanza ricorso incidentale.

Pregiudizialmente (anche se in conclusione della sua trattazione) la società eccepisce l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato alla "[redacted]" presso il domicilio eletto e non ivi alla "[redacted]".

Nel merito sostiene la validità della "prova" fornita e la sua ammissibilità nel processo ancorché della circostanza da essa dimostrata non sia stato fatto cenno in sede di verifica. Con successiva memoria la [redacted] sostiene che, per superare la presunzione di cui all'art. 32 dpr. 600/73, è sufficiente, comportamento tenuto nella fattispecie, indicare i soggetti beneficiari dei prelevamenti a nulla rilevando la causale; sottolinea, inoltre, con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 225 dell'8.06.2005, che in relazione alla quantificazione di un maggior reddito vanno riconosciuti i corrispondenti costi.

La pregiudiziale avanzata dall'appellato non merita accoglimento in quanto la notifica ha raggiunto lo scopo cui è preordinata consentendo al contribuente di formulare in modo tempestivo la sua ampia difesa, il diritto a questa non è stato quindi in alcun modo leso. Peraltro la detta notifica è stata effettuata, come per i soci appellati, al domicilio eletto presso il difensore di tutte le parti in causa talché ancor più speciosa si manifesta la formulata eccezione.

L'appello deve, al contrario, ritenersi fondato e meritevole di accoglimento.

Con la sentenza n. 24958 del 10 dicembre 2010 la Suprema Corte ha confermato il suo consolidato indirizzo (oltre le sentenze citate dall'appellante vedasi Cass. 16348/2008) secondo il quale le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non hanno efficacia probatoria in ambito processuale. Più precisamente, per il contenzioso tributario occorre, ha sottolineato, tener conto della disposizione (art. 7, comma 4 dlgs 546/92) che, in merito al regime probatorio dei giudizi innanzi alle Commissioni tributarie, testualmente prevede: *"Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale"*.

Date queste premesse, secondo la Cassazione non può attribuirsi valenza probatoria alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, perché altrimenti si otterrebbe una sostanziale elusione del divieto delle prova testimoniale che in ambito tributario è puntualmente sancito dal legislatore.

La citata sentenza, in chiusura, richiama l'insegnamento di una giurisprudenza, peraltro minoritaria, che ritiene ammissibile la produzione di atti notori nel processo con il limite, comunque, che questi "atti" hanno *"un mero valore indiziario, quali documenti facenti fede solo riguardo alla data, all'esistenza ed alla provenienza delle dichiarazioni in essi scritte, ma non in quanto all'attendibilità delle dichiarazioni medesime, da ritenersi soggette, allo stesso modo di qualsiasi altra scrittura privata, al vaglio del giudicante che deve tener"*

conto di ogni elemento da cui possa desumersi la maggiore o minore veridicità delle stesse".

Va da sé che, anche volendo seguire tale seconda corrente di pensiero, gli elementi a sostegno dell'indizio debbono essere direttamente riferibili allo stesso non potendo evidentemente consistere in aspetti di tipo generale quali ad esempio, come vorrebbe il contribuente, la regolare tenuta della contabilità. Nella fattispecie emergono, al contrario, circostanze che, come sottolinea l'Ufficio, concorrono a sminuire la rilevanza dell' indizio (operatività in contanti, assenza di contratti, mancanza di corrispondenza fra affermati prestiti e restituzioni).

L'attività difensiva svolta in appello, ancorché esplicitamente finalizzata ad ottenere la conferma della sentenza resa in prime cure, apporta elementi di censura al complessivo operato fiscale (e quindi al pronunciamento della CTP che lo ha avvallato) movendo critiche alla così come effettuata applicazione dell'art. 32 dpr 600/73 ed alla omessa considerazione della sentenza 225 emessa dalla Corte Costituzionale l'8.06.2005.

Detti argomenti non meriterebbero considerazione atteso che si manifestano estranei al *petitum* (se viene contestato l'intero accertamento è la nullità di questo a dover essere domandata) e/o avanzati per la prima volta con l'appello in violazione dell'art. 57 dpr 546/92 (considerazione della sentenza 225 Corte Cost.) ovvero contraddittorie con le ragioni espresse nelle controdeduzioni (i 34.000,00 euro di cui si discute o sono, per il contribuente, restituzione di prestiti, oppure costituiscono, a suo parere, costi afferenti i maggiori ricavi).

Ad ogni buon conto, e per puro spirito di completezza, merita precisare :

- nel caso di accertamento fondato su verifiche dei conti correnti è onere del contribuente "...dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili" (Cass. 18081/2010 , vedasi anche Cass.7766/2008 e 4589/2009);
- la quantificazione dei costi afferenti i maggiori ricavi accertati (sent. Corte Cost. 225/2005), stante la sussistenza dell'onere probatorio in capo al contribuente, deve essere da questo effettuata, di certo sin dal primo grado di giudizio, dimostrando gli elementi contabili (quantità movimentate, percentuali di ricarico, ecc. ...) che la determinano.


In considerazione della materia trattata le spese vengono compensate.

P. Q. M.

Accoglie l'appello dell'Ufficio.
Spese compensate.

Torino, 23 febbraio 2011

Il Relatore/Estensore
(Dott. Blagie Verde)



Il Presidente
(Dott. Marcello Maddalena)

